

Risparmio & Leggi. Il tribunale di Parma modifica l'orientamento

Svolta giurisprudenziale sul diritto di pentimento

La ormai copiosa giurisprudenza in tema di acquisto di titoli, poi andati in default, si è spesso occupata del caso in cui l'ordine di negoziazione del cliente sia stato raccolto fuori dalla sede o dalle dipendenze della banca per il tramite di un promotore finanziario.

Si discute se in questa ipotesi si applichi o meno l'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, meglio noto come Testo Unico della Finanza (Tuf), secondo cui «l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede (...) è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore». L'omessa indicazione di tale facoltà nei moduli della banca è punita dallo stesso articolo del Tuf con la nullità.

I moduli degli istituti di credito sono da sempre tutti sprovvisti di questa clausola perché sia nella disciplina previgente, che in quella dettata dal Tuf è sempre risultato pacifico nella interpretazione costante della dottrina e della

Con la sentenza n. 636 del 14-05-07 la Corte della città ducale sottolinea la differenza tra servizi di negoziazione e di collocamento

Consob che il diritto di pentimento trovasse applicazione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla norma, ossia nei casi in cui l'intermediario stesse effettivamente svolgendo fuori sede il servizio di collocamento di strumenti finanziari oppure stesse offrendo quello di gestione patrimoniale.

Vi sono state pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Mantova 10 dicembre 2004, Tribunale di Benevento 24 ottobre 2005, Tribunale di Milano 13 aprile 2006) che hanno interpretato il termine "collocamento" in senso ampio,

come se significasse "ogni forma di vendita di strumenti finanziari", ritenendo poi che l'art. 30 contempla il collocamento presso il pubblico di servizi di investimento ricomprendendo così la negoziazione e la ricezione e la trasmissione di ordini", giungendo così ad una pronuncia di nullità in ragione dell'assenza nel modulo della formula di pentimento.

Da questa interpretazione, che non rispetta il principio di tassatività e di divieto di estensione analogica tipico delle norme sanzionatorie, si discosta il Tribunale di

Parma che, con una sentenza ampiamente motivata sul punto rigetta l'eccezione di nullità sollevata dagli investitori. Il Tribunale di Parma, nella decisione n. 636 del 14 maggio 2007, afferma che, essendo molto chiara la differenza tra il servizio di negoziazione e quello di collocamento, non è possibile estendere la previsione tassativa e letteralmente chiara dell'art. 30, comma 6, del Testo unico della Finanza. Il Tribunale di Parma aggiunge che alla stessa conclusione si giunge seguendo l'interpretazione sistematica.

COSA DICONO LE NORME

Art. 30 del Tuf

■ Comma 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.

■ Comma 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.



Questa norma, infatti, tratta di una fattispecie più ampia: quella dell'offerta fuori sede, ma al sesto comma restringe la sua portata. Essa quindi non si riferisce a tutti i servizi di investimento, ma solo a quello di collocamento di strumenti finanziari e di gestione patrimoniale.

La Corte di Parma conclude pertanto che "lo ius poenitendi potrà trovare applicazione soltanto nelle operazioni di collocamento, non già di negoziazione di strumenti finanziari".

Luca Zitiello